

Da "Regione Calabria - Capogabinetto Presidenza" <capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it>
A "avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it" <avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it>
Data mercoledì 3 febbraio 2021 - 12:02

I: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1

ET3298/8

Si trasmette per competenza. Saluti

Data: 03/02/2021 11:05

Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

DA: "Per conto di: avv.giovanispataro@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

CC:

Si notifica, ai sensi e per gli effetti della legge n.53 del 1994, l'allegata sentenza n. 1795/2018 resa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio r.g.n. 5624/2008, munita di formula esecutiva.

Avv. Giovanni Spataro

Allegato(i)

Sentenza n. 1795.2018 resa dal Tribunale di Cosenza.pdf.p7m (592 KB)

Sentenza n. 1795.2018 resa dal Tribunale di Cosenza.pdf (589 KB)

relata notifica Pec.pdf.p7m (94 KB)

postacert (44).eml (1755 KB)

1216

TRIBUNALE DI Cosenza
Piscina
Cosenza
RIO

Sentenza n. 1795/2018 pubbl. il 10/08/2018

RG n. 5624/2008

Repert. n. 2034/2018 del 04/09/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5624 del R.G.A.C. dell'anno 2008, trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.18 con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente

TRA

AUTOSERVIZI PREITE s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Spataro;

ATTRICE

E

SAT – Società Autolinee Tirreniche s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Tocci;

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Falduto;

CONVENUTI

Oggetto: responsabilità extracontrattuale.

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La Autoservizi Preite s.r.l., premesso di essere concessionaria di diverse autolinee regionali, espone che nel periodo compreso tra l'1.1.04 e il 31.12.06, nel corso del quale ha gestito, tra le altre, l'autolinea ordinaria di trasporto pubblico regionale "Arie Lupi – Paola – Cosenza, con diramazione per Greci, Amantea e Campora S. Giovanni", esercitando varie coppie di corse quotidiane in orari debitamente approvati dal Dipartimento Trasporti della Regione Calabria, la SAT, anch'essa concessionaria di autolinee regionali, ha attivato, senza il preventivo assenso della Regione, cinque autolinee abusive sovrapponendosi agli orari osservati da essa istante ed effettuando fermate in località non previste dal disciplinare di concessione. Afferma, inoltre,



che la SAT ha violato la tariffa unica regionale, praticando prezzi più bassi rispetto a quelli imposti. Quindi, deducendo che la condotta tenuta dalla SAT integra gli estremi della concorrenza illecita ex art. 2958 n. 3 c.c. ovvero dell'illecito ex art. 2043 c.c. e che la Regione Calabria ha omesso i dovuti controlli, chiede: accertare e dichiarare l'illegittimità, l'abusività e l'anticoncorrenzialità delle autolinee esercitate dalla SAT nel corso degli anni 2004, 2005 e 2006; accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2598 n. 3) e 2600 c.c., o, quantomeno, ex art. 2043 e ss. c.c.; accertare e dichiarare la condotta illegittima della Regione Calabria ai sensi degli artt. 2043, 2049, 1175, 1176, 1375, 1218 e ss. c.c.; conseguentemente condannare la SAT e la Regione Calabria, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 260.000,00, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'istante; in caso di accertamento della responsabilità ex artt. 2598 n. 3) e 2600 c.c., ordinare la pubblicazione, in estratto, della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione regionale o provinciale, a caratteri doppi del normale.

Le convenute resistono alla domanda.

La SAT eccepisce in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza.

L'eccezione va disattesa.

Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce la incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel proprio atto la competenza del giudice adito, con riferimento a ciascuno dei criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. In mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (cfr., tra le altre, Cass. 24903/05, 15996/11).

Nella specie, l'eccezione è incompleta, avendo la convenuta contestato la competenza del Tribunale di Cosenza esclusivamente con riguardo al criterio del luogo di commissione dell'illecito, senza nulla dedurre in ordine al foro generale delle persone giuridiche e al forum destinatae solutionis.

La convenuta eccepisce inoltre il difetto di legittimazione attiva della Autoservizi Preite s.r.l., deducendo al riguardo che a decorrere dall'1.1.05 la titolarità delle concessioni di autolinee è stata trasferita all'Associazione Temporanea di Imprese denominata "Autoservizi Preite s.r.l. – Autoservizi Preite Fiorino s.r.l. e Autoservizi Rocco s.r.l.", in sigla "ATI-PFR", e che a partire dalla stessa data i servizi regionali sono stati espletati in maniera unitaria dall'ATI, ossia con mezzi e personale delle tre imprese componenti l'associazione mediante una suddivisione



interna dei servizi, con la conseguenza che risulterebbe di fatto impossibile determinare quale azienda abbia subito un danno patrimoniale dalla dedotta condotta abusiva della SAT.

L'eccezione è infondata, considerato che la causa petendi della pretesa non risiede nel rapporto concessorio e che dalle deposizioni rese dai testi Preite Gaetano, Carpino Vincenzo e Talluto Simone è emerso che, anche negli anni 2005 e 2006, il servizio di trasporto sulla linea "Arie di Lupi - Paola - Cosenza, con diramazioni per Greci, Amantea e Campora S. Giovanni" è stato espletato con l'impiego di mezzi e personale appartenente in via esclusiva alla Autoservizi Preite s.r.l.

Come detto, l'attrice lamenta l'esercizio di cinque autolinee abusive, di cui tre in orari antimeridiani (una linea con fermata ad Amantea alle ore 7.00 circa diretta a Cosenza; un'altra avente capolinea a Paola S. Agata alle ore 8.45 circa diretta a Cosenza; una terza linea diretta sino al Bivio di Longobardi con fermata presso l'Università della Calabria alle ore 11.00) e due in orario pomeridiano (una con fermata presso l'Università della Calabria alle ore 13.35 circa diretta a Campora S. Giovanni e l'altra con partenza da Cosenza - Autostazione alle ore 17.15 circa diretta a Campora S. Giovanni).

Incontrovertibile l'astratta riconducibilità della condotta denunciata all'ipotesi residuale di concorrenza sleale disciplinata dall'art. 2598 n. 3 c.c., che sanziona ogni atto che, in quanto non conforme alla correttezza professionale, sia idoneo a danneggiare l'altrui azienda, incontestato che negli orari e per i tragitti indicati dall'attrice non fossero previste in base alla concessione di cui era titolare la convenuta corse autorizzate di quest'ultima, la materia del contendere riguarda innanzitutto la verità storica dei fatti posti a fondamento della pretesa, ossia l'effettivo esercizio delle autolinee oggetto di doglianza.

Al riguardo, l'assunto dell'attrice trova riscontro in primo luogo nelle dichiarazioni stragiudiziali sottoscritte da Talluto Simone, Provenzano Gabriele, Gambaro Igor, puntualmente confermate nel corso del giudizio in sede di deposizione testimoniale, che indicano, nella quasi totalità, il percorso, gli orari, il numero di targa del mezzo utilizzato, il numero dei passeggeri trasportati, il prezzo corrisposto per il viaggio.

A molte di tali dichiarazioni è allegata copia fotostatica del titolo di viaggio emesso dal dichiarante stesso, la cui provenienza dalla convenuta non ha formato oggetto di contestazione alcuna.

Quest'ultima, inoltre, neanche ha dedotto, a confutazione delle riferite risultanze, la pertinenza dei titoli di viaggio allegati a corse diverse, eventualmente rientranti tra quelle legittimamente effettuate.



Ciò consente di superare i dubbi sollevati dalla difesa della convenuta sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti testimoni.

Le richiamate dichiarazioni riguardano un numero limitato di corse.

Tuttavia, può ritenersi che le autolinee in oggetto siano state esercitate con continuità nel triennio 2004/2006, in ragione dei riscontri in tal senso provenienti dalle convergenti deposizioni rese dai testi Politano Antonio, De Ciccio Pierluigi, Messina Vincenzo, Carpino Vincenzo, Ricca Giulio, i quali hanno confermato i capitoli di prova da n. 49 a n. 53 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, avendo personalmente constatato l'esercizio del servizio per il suddetto periodo.

L'espletata prova testimoniale ha anche confermato che ciascuna delle autolinee in questione è stata esercitata effettuando una coppia di corse quotidiane (andata e ritorno).

La valenza di tali emergenze non è sminuita dalle deposizioni rese dai testi di parte convenuta, considerato che il riscontro dell'espletamento delle cc.dd. corse bis indicate dalla SAT negli scritti difensivi, peraltro anch'esse prive di autorizzazione regionale, non consente di per sé di escludere che siano stati contestualmente attivati i servizi di linea dei quali l'istante ha fornito prova.

La non perfetta coincidenza degli orari delle corse non autorizzate con quelli delle autolinee Preite non vale ad escludere il nesso di causalità rispetto al pregiudizio arrecato all'attrice in termini di sottrazione di clientela.

Infatti, si tratta pur sempre di corse che si collocavano in fasce orarie che per concessione dovevano essere coperte dall'istante e dunque in grado di intercettare un'utenza a questa riservata, con la conseguenza che possono ragionevolmente presumersi la lamentata sottrazione di clientela e il conseguente danno da lucro cessante.

Alla luce di quanto sin qui esposto, può dunque ritenersi l'illiceità della condotta della convenuta per avere interferito, contravvenendo alla regolamentazione amministrativa del servizio, nell'area di mercato di pertinenza dell'attrice.

Sotto il profilo soggettivo, nessuna prova contraria alla presunzione di colpa sancita dall'art. 2600, comma 3, c.c. è stata fornita dalla convenuta.

Peraltro, ove anche si riconducesse l'illecito in oggetto alla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., come pure prospettato in via subordinata dall'attrice, sarebbe comunque riscontrabile l'elemento soggettivo, essendo ragionevole ritenere che la convenuta non potesse non essere a conoscenza dei limiti delineati dal disciplinare di concessione e della interferenza con le autolinee esercitate da altra concessionaria.

Sentenza n. 1795/2018 pubbl. il 10/08/2018

RG n. 5624/2008

Repert. n. 2034/2018 del 04/09/2018

Non può invece ritenersi provata la sistematica violazione del tariffario regionale, considerato che l'attrice ha segnalato soltanto due episodi specifici e che le risultanze della prova testimoniale sul punto espletata non sono circostanziate.

Rispetto alla condotta anticoncorrenziale riscontrata deve ritenersi anche la responsabilità della Regione Calabria ai sensi dell'art. 2049 c.c.

In base alla normativa regionale di settore (L.R. n. 15/86; L.R. 23/99) alla Regione competono poteri di vigilanza e di controllo sullo svolgimento dei servizi in concessione. L'esistenza di detti poteri è, del resto, incontrovertibile, avuto riguardo al tenore delle difese svolte dall'ente stesso in comparsa di costituzione.

L'esercizio del potere di vigilanza e di controllo reca con sé, nell'ambito della concessione di pubblico servizio, l'esistenza di una relazione tale da radicare la responsabilità del concedente ai sensi dell'art. 2049 c.c. (cfr. Cass. 4026/18).

Nella specie, la Regione Calabria, destinataria di ripetuti reclami da parte dell'istante, non ha dimostrato di avere adottato misure volte ad inibire la condotta abusiva della SAT.

La documentazione versata in atti non è utilizzabile ai fini della decisione, essendosi l'ente costituito con comparsa depositata in data 16.12.11, ossia ben oltre la scadenza dei termini perentori ex art. 183, comma 6, c.p.c., in tal modo incorrendo nella barriera preclusiva per le produzioni documentali e per le attività istruttorie in genere.

Passando alla liquidazione del danno, alla quale deve necessariamente procedersi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., essendo oggettivamente preclusa la dimostrazione del preciso ammontare dello stesso, possono essere recepiti, con i correttivi di seguito indicati, i criteri utilizzati dall'attrice, che ha parametrato il pregiudizio patrimoniale al presumibile guadagno conseguito dalla convenuta per effetto della prestazione del servizio abusivo e che, ragionevolmente, in assenza di questo, sarebbe stato di pertinenza della Autoservizi Preite s.r.l.

Dalle dichiarazioni di contenuto testimoniale sopra indicate si ricava la presenza di un numero medio di 13 passeggeri per ciascuna corsa.

Il prezzo del singolo biglietto assunto a base di calcolo (€ 1.20) appare corretto, in quanto anche inferiore a quello minimo risultante dalle dette dichiarazioni. Parimenti corretta appare la quantificazione dei giorni di esercizio abusivo delle autolinee in 300 annui, tenuto conto delle risultanze delle deposizioni testimoniali circa la continuità del servizio.

Anche l'articolazione del servizio in un numero di corse giornaliere pari a 10 è stata dimostrata, come detto sopra.



Pertanto, si può stimare un ricavato di € 140.400,00 (13 x 1,20 x 10 x 900).

Tale importo esprime però l'ammontare presuntivo dei guadagni lordi perduti dall'istante, in quanto, come più volte evidenziato negli scritti difensivi di parte convenuta, il prezzo dei biglietti di viaggio, che rappresenta la base di calcolo, è comprensivo dei costi di esercizio, mentre il risarcimento del danno per mancato guadagno va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati (cfr., tra le altre, Cass. 18249/16).

A tale argomento, prospettato dalla SAT sin dalla comparsa di risposta, l'attrice, tenuta a fornire gli elementi probatori e i dati di fatto rientranti nella sua sfera di disponibilità, al fine di ricondurre l'apprezzamento equitativo, per quanto possibile, alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione del danno (cfr. Cass. 17953/16), non ha controdedotto, se non, genericamente, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 9.7.18.

Pertanto, non disponendo il Tribunale di altri elementi di valutazione, il guadagno patrimoniale netto sottratto all'attrice per effetto dell'illecito non può che essere commisurato al 10% del ricavato sopra stimato, in linea con le indicazioni sul punto fornite da parte convenuta negli scritti conclusivi da ultimo depositati.

Di conseguenza, deve essere liquidato in via equitativa l'importo di € 14.040,00.

Detta somma assorbe l'intero pregiudizio patrimoniale, non ravvisandosi, sulla scorta delle allegazioni di parte, un danno da perdita di clientela o da perdita di chance avente una consistenza diversa ed ulteriore rispetto al lucro cessante.

La pretesa risarcitoria concernente il danno all'immagine deve essere rigettata, non essendo la condotta abusiva della convenuta idonea a generare nella collettività "la convinzione, od anche solo la sensazione, che la società attrice non possedesse più i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria per venire incontro al bacino d'utenza che la stessa impresa avrebbe dovuto soddisfare in virtù della concessione ad essa rilasciata".

Infatti, considerato che non è emerso in corso di causa (e, del resto, neanche è stato dedotto) che la sovrapposizione delle autolinee abusive abbia comportato una contrazione, in termini di numero di corse giornaliere garantite sulle tratte in oggetto, del servizio già prestato dall'attrice, non è dato ritenere che l'attività illecita in questione possa avere suscitato nell'utenza le suddette percezioni negative.

Va infine disattesa la richiesta di pubblicazione della sentenza.

Sentenza n. 1795/2018 pubbl. il 10/08/2018

RG n. 5624/2008

Report n. 2034/2018 del 04/09/2018

Infatti, escluso, per quanto appena osservato, che la condotta della SAT abbia arrecato all'attrice un pregiudizio in termini di discredito, non si ravvisa l'esigenza riparatoria giustificativa dell'adozione della invocata misura.

Neanche sussiste l'esigenza di prevenzione di eventuali ulteriori situazioni di pregiudizio, considerato che l'illecito si era esaurito già da tempo al momento della introduzione del giudizio e che non sono state denunciate nel corso del processo ulteriori violazioni.

In definitiva, accertata la responsabilità delle convenute, le stesse devono essere condannate al pagamento, in solido, della somma di € 14.040,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31.12.06, da calcolarsi sulla medesima somma annualmente rivalutata sino alla pubblicazione della sentenza.

Dalla sentenza al soddisfo spettano inoltre all'attrice gli interessi legali sulla sorte capitale rivalutata.

Le spese processuali, compensate per ½ in considerazione del consistente scarto tra la somma richiesta e quella accordata a titolo risarcitorio, seguono la soccombenza per la residua metà e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accertata la responsabilità delle convenute per le ragioni indicate in parte motiva, le condanna al pagamento, in solido, in favore dell'attrice, della somma di € 14.040,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna le convenute, in solido, al rimborso della residua metà, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Spataro che ne ha fatto richiesta, in € 269,92 per esborsi ed € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.

Cosenza, 10.8.2018

Il giudice
dott. Andrea Palma



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

REPUBBLICA ITALIA IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

La presente copia, composta di n.
pagine, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio
e viene rilasciata in forma esecutiva a richiesta del Sig.

✓ *Avv. Spadaro* *Cosentino*

in corso di registrazione *E. Scav. E. 071*

Cosenza **15. MAR. 2019**

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Giovanni Spataro (C.F. SPTGNN63M12D086T), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cosenza, nella mia qualità di difensore – con domicilio eletto in Cosenza alla Piazza Europa n.9 – della Autoservizi Preite srl (P.I. 01327600787) giusta mandato in atti, ho

NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione di notifica firmata digitalmente, mediante posta elettronica certificata avente quale indirizzo mittente avv.giovannispataro@pec.giuffre.it, iscritta nel registro reginde, il seguente allegato:

- sentenza n.1795/2018 pubblicata il 10.08.2018, resa dal Tribunale Ordinario di Cosenza nel giudizio R.G. n.5624/2008, munita di formula esecutiva apposta in data 15.05.2019

A

- **REGIONE CALABRIA (C.F. 02205340793)** in persona del Presidente della Giunta Regionale l.r.p.t., trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it estratto dal registro generale degli indirizzi di posta elettronica "reginde"

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio R.G. 5624/2008 del Tribunale di Cosenza proposto dall'Autoservizi Preite srl contro la SA'I – Società Autolinee Tirreniche srl e la Regione Calabria

ATTESTO

ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 9 - bis, e 16 undecies comma 3 del D.L. 179/12, che la allegata copia della sentenza n.1795/2018 resa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio r.g.n. 5624/2008, munita di formula esecutiva, è conforme all'originale cartaceo da cui e' estratta.

Attesto, da ultimo, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente allegato informatico:

- **copia per immagine della sentenza n. 1795/2018, pubblicata in data 10.08.2018, resa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio R. G. n. 5624/2008., munita di formula esecutiva.**

Cosenza, li 03.02.2021

Avv. Giovanni Spataro